COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

che accetta un impegno relativo ad alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate o prodotte nella Comunità

(88/300/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) Nel luglio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CETMA (Committee of European Typewriter Manufacturers) a nome dei produttori di macchine da scrivere elettroniche della Francia, della Repubblica federale di Germania e dell'Italia, la cui produzione rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova in merito al fatto che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone [3], alcune società effettuavano il montaggio di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Pertanto, previa consultazione, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4] la Commissione ha annunciato l'avvio di un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, del suddetto regolamento, relativa alle macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società :

— Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito

— Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito

— Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito

— Sharp Manufacturing Company of UK, Wrexham, Regno Unito

— Canon Brétagne SA, Liffré, Francia

— TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Repubblica federale di Germania

B. Chiusura dell'inchiesta e estensione del dazio

(2) A seguito dell'inchiesta con decisione 88/226/CEE della Commissione [5] la procedura è stata chiusa senza estensione del dazio antidumping per quanto riguarda le società TEC Elektronik GmbH e Brother Industries (UK) Ltd.

(3) Previo esame delle circostanze relative a ciascun caso, con regolamento (CEE) n. 1022/88 del Consiglio [6] il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1698/85 [7] è stato invece esteso ad alcuni tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità dalle stesse società di cui al punto 1.

C. Impegni

(4) Nel marzo 1988, la società Kyushu Matsushita ha offerto un impegno. Mediante un'inchiesta effettuato presso la società stessa, la Commissione ha accertato che l'impegno elimina le condizioni in base alle quali, con regolamento (CEE) n. 1022/88, il dazio antidumping è stato esteso alle macchine da scrivere montate nella Comunità. Tenuto conto dell'impegno offerto e dei risultati dell'inchiesta, previa consultazione, la Commissione ha concluso che i mutamenti nell'origine dei pezzi e materiali

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.
(4) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 26.
(6) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4.
(7) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

impiegati e in altri aspetti del montaggio o della produzione nella Comunità da parte della Kyushu Matsushita sono sufficienti per giustificare l'accettazione dell'impegno.

(5) Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1329/88 [1], ha pertanto opportunamente modificato il regolamento (CEE) n. 1022/88, che estende il dazio ai prodotti montati o fabbricati nella Comunità da alcune società fra le quali figura anche la Kyushu Matsushita,

DECIDE :

Articolo unico

L'impegno offerto dalla società Kyushu Matsushita (UK) nell'ambito della procedura relativa ad alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, corrispondenti ai codidi NC 8469 10 00, ex 8469 21 00 ed ex 8469 29 00, immessi sul mercato comunitario previo montaggio nella Comunità da parte della Kyushu Matsushita (UK), è accettato.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

[1] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 31.